

ART. 12 Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede;
- dai Vice Presidenti territoriali in numero di due;
- da un massimo di tre Consiglieri Delegati;
- dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- dal Presidente o dal Rappresentante della Piccola Industria;
- da un Rappresentante designato da Ance Toscana Nord in qualità di invitato.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti o uno o più Consiglieri Delegati vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Decadono automaticamente dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive e non partecipino alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. La decadenza è accertata e pronunciata dal Consiglio di Presidenza e comunicata dal Segretario al diretto interessato. La dichiarazione di decadenza comporta la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo.

Convocazione

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi ed è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di anticipo, ridotti a due in caso di urgenza, mediante avviso spedito ai componenti via posta elettronica o con altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione.

In via straordinaria è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un terzo dei suoi componenti.

Validità

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Concorrono alla formazione del *quorum* i membri collegati in video e audio conferenza.

Deliberazioni e sistema delle votazioni

Ciascun componente ha diritto ad un voto anche se partecipa a più titoli nel Consiglio di Presidenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le astensioni, le schede bianche e le schede nulle sono computate per il calcolo del *quorum*.

I modi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.

Sede

I componenti il Consiglio di Presidenza possono riunirsi anche in più luoghi collegati, con l'ausilio di mezzi di conferenza tali da garantire l'effettiva identificazione, partecipazione, discussione e votazione.

Segretario e Verbale

Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Associazione, che funge da Segretario.

Rinvio al Regolamento di attuazione

Ulteriori norme su convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su nomina e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Compiti del Consiglio di Presidenza

E' competenza distintiva del Consiglio di Presidenza la conduzione della politica operativa dell'Associazione; in particolare:

- a) proporre e attuare le linee strategiche dell'azione dell'Associazione a breve, medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sull'ammissione dei Soci e sulla loro assegnazione alle Sezioni merceologiche;
- e) nominare eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f) redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni da parte dei competenti Organi. La proposta di delibera contributiva deve contenere anche le modalità di determinazione dei voti in rapporto ai contributi secondo i principi stabiliti dall'art. 10;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune provvedendo alle relative decisioni di investimento e disinvestimento sulla base delle indicazioni tecniche del Direttore, fermo restando quanto previsto per le Proprietà e le Partecipazioni Strategiche ai sensi dell'art. 11, lett. g) e dai successivi artt. 17 e 23; deliberare gli atti di ordinaria amministrazione entro i limiti posti dal Consiglio Generale;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente e alla approvazione dei Vice Presidenti, salvo comunicazione allo stesso nella prima riunione utile;
- i) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;
- l) proporre al Consiglio Generale l'istituzione, l'accorpamento o lo scioglimento delle Sezioni e Gruppi merceologici;
- m) deliberare sui provvedimenti disciplinari a norma del presente Statuto;
- n) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione avuto riguardo alle prerogative delle Consulte Territoriali previste dall'art.17; in caso di urgenza potrà procedere il

Presidente, riferendo al Consiglio nella prima seduta utile. Nel caso di società, consorzi o altro individuati come Proprietà e Partecipazioni Strategiche dall'art. 23, vale quanto previsto all'art.17 del presente Statuto;

o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti richiamati.

Art. 13 Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Generale ogni due anni, in anni diversi rispetto a quelli del rinnovo dei componenti del Consiglio Generale eletti dalle Sezioni. Può durare in carica per un massimo di due bienni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

E' vietata ogni *prorogatio* della carica, salvo il caso in cui, per specifiche ipotesi di comprovata eccezionalità, il Collegio speciale dei Probiviri Confederali autorizzi uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione di designazione, non superiore, comunque, a tre mesi.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di Designazione di cui all'art. 15, previa consultazione dei Soci.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, il Presidente può delegare alcune mansioni attribuite dal presente Statuto, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri Delegati ai fini dello sviluppo di tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della *mission* e del ruolo dell'Associazione. Ai Vice Presidenti che, provengono dai due territori che non esprimono il Presidente, sono attribuite le deleghe relative alla cura dei territori di provenienza ch'essi esercitano in collegamento con le rispettive Consulte Territoriali di cui all'art.17. Il Presidente conserva la delega al territorio di propria provenienza che viene esercitata anch'essa in collegamento con la rispettiva Consulta Territoriale.

Qualora venga attribuita una delega all'edilizia questa sarà assegnata al rappresentante designato da Ance Toscana Nord nel Consiglio di Presidenza.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi direttivi;
- c) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;
- d) la convocazione degli Organi associativi e il loro coordinamento. Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, stabilendo l'ordine del giorno della riunione; può partecipare, inoltre, alle riunioni delle Sezioni, Gruppi o Commissioni interne all'Associazione;
- e) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con comunicazione a quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- f) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- g) il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega;

h) l'adempimento di tutte le altre funzioni che gli sono affidate dallo Statuto o delegate dai competenti Organi dell'Associazione.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di Designazione di cui all'art. 15, deve insediarsi nei trenta giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e per la sua rieleggibilità valgono le disposizioni generali dell'art. 21 del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione.

La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica prevista dal presente Statuto.

Ulteriori previsioni in merito alla carica di Presidente sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 14

I Vice Presidenti e Consiglieri Delegati

L'Assemblea, assieme al Presidente, elegge i due Vice Presidenti, provenienti dai territori che non esprimono il Presidente ed i tre Consiglieri Delegati.

A tal fine il Presidente designato, presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e la proposta relativa alla nomina dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Delegati indicando le deleghe che intende assegnare.

Il Consiglio Generale vota, con scrutinio segreto, oltre al programma, la proposta concernente i Vice Presidenti ed i Consiglieri Delegati; in caso di voto negativo il Presidente designato ha la possibilità di presentare una nuova proposta di composizione della propria Squadra. Nel caso di ulteriore bocciatura è necessario riavviare le consultazioni per trovare nuove candidature alla carica di Presidente.

Il Consiglio Generale sottopone i Vice Presidenti e i Consiglieri Delegati alla successiva deliberazione da parte dell'Assemblea, che voterà la proposta nel suo complesso, attraverso un'unica votazione a scrutinio segreto, comprendente la nomina del Presidente unitamente a quella dei due Vice Presidenti e dei tre Consiglieri Delegati.

In caso di voto negativo dell'Assemblea i candidati a Vice Presidenti e Consiglieri Delegati possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.

Non è ammessa l'elezione dei Vice Presidenti e dei Consiglieri delegati in Consiglio Generale.

I Vice Presidenti ed i Consiglieri Delegati durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; possono essere rieletti per un massimo di quattro bienni consecutivi; cessano il loro mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.

Nel caso in cui vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

I Vice Presidenti e i Consiglieri Delegati coadiuvano il Presidente nell'espletamento del proprio mandato; ad essi possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente. Possono costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

Ulteriori previsioni in merito alle cariche di Vice Presidente e di Consigliere Delegato sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.